



Roma, 13 maggio 2016

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I^a SEZIONE

RIUNIONE VENERDÌ 13 MAGGIO 2016

1. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., U.S. AVELLINO 1912

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. D'Angelo Angelo seguito gara Avellino/Como del 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 104 del 10.5.2016)

La C.S.A., ritenute ammissibili le riprese televisive prodotte da parte della società ricorrente, **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore D'Angelo Angelo.

Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

